



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**N. 5 DEL 15.01.2019**

**OGGETTO: FORMAZIONE DIPENDENTI CAMERALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

**IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Richiamata la determinazione presidenziale n. 3/12.11.2018 - ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/05.12.2018 - che ha istituito, tra l'altro, le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell'Area Dirigenziale 2 "Economico - Finanziaria";

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 19/20.12.2018 di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2019 e di assegnazione ad ogni Area Dirigenziale della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 del DPR 254/2005;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Considerato che nel corso dell'anno si rendono necessari corsi di formazione e di aggiornamento per i dipendenti camerali, finalizzati all'acquisizione ed alla implementazione di conoscenze specialistiche su compiti e funzioni istituzionali dell'Ente di competenza dei diversi uffici, su procedure e strumenti di lavoro e su tematiche di natura giuridica, amministrativa, contabile, informatica;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Richiamato l'art. 32 - comma 2 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che:

- ✓ prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✓ nella procedura di cui all'art. 36 - comma 2 - lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti;

Richiamato l'art. 37 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;



Richiamato l'art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamato l'art. 32 – comma 14 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Visto l'art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l'art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato, inoltre, che alle camere di commercio toscane è stato inibito l'utilizzo del sistema telematico regionale "START" per lo svolgimento di procedure di gara, come da comunicazione della Regione Toscana del 18.05.2016;

Atteso che l'Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, progetta e realizza attività di formazione, informazione, aggiornamento professionale, approfondimento tecnico - normativo per le risorse umane del Sistema delle Camere di commercio, a supporto delle funzioni decisionali e dell'efficace gestione dei processi di lavoro;

Considerato che la Camera può affidare le attività formative del personale anche ad altri soggetti specializzati nella progettazione di corsi di formazione e, più in generale, in interventi di sviluppo delle risorse umane della Pubblica Amministrazione;

Atteso che Infocamere scpa può provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di consulenza e di assistenza informatica, di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema, nonché a prestare ulteriori servizi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali delle camere di commercio;

Visto l'art. 5 – comma 1 - del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, laddove prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice Appalti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;



Visto il comma 2 del suddetto art. 5 del D. Lgs. 50/2016, laddove precisa che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

Visti il comma 4 ed il comma 5 del sopra richiamato art. 5 D. Lgs. 50/2016, laddove è stabilito che:

- un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare il Codice Appalti qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
  - b. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - c. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Visto lo Statuto di Infocamere s.c.p.a.:

- art. 8: in ragione delle finalità consortili possono essere soci della società esclusivamente le camere di commercio e le loro unioni; non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica;
- art. 9: l'assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci consorziati; all'assemblea ordinaria è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società, l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo, l'approvazione dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto, la vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di partecipazioni in società; l'assemblea si avvale del comitato per il controllo analogo;
- art. 14: l'assemblea nomina gli amministratori;
- art. 20: la gestione operativa della società consortile è affidata al consiglio di amministrazione, il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto;
- art. 22 e art. 23: l'assemblea nomina un comitato per il controllo analogo, che vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del consiglio di amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'assemblea dei soci;

Vista la nota prot. 39137/16 del 19.10.2016 con la quale Infocamere ha comunicato che le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci in misura superiore dell'80% indicata dall'art. 5 primo comma del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 192 rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house" del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Viste le Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house* previsto dal comma 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, approvate da ANAC con deliberazione n. 235/15.02.2017, e aggiornate con deliberazione n. 951 del 20.09.2017;



Vista la nota con la quale Unioncamere ha comunicato l'avvenuta iscrizione di Infocamere nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (delibera dell'Autorità n. 1042 del 20.11.2018);

Considerato, quindi, che è possibile procedere a nuovi affidamenti diretti nei confronti della suddetta società da parte dei soci;

Accertato che la Camera intende fruire delle attività formative svolte dalla Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne e da Infocamere scpa per le loro caratteristiche di specificità, nonché di profonda conoscenza delle funzioni e dei procedimenti del sistema camerale;

Accertato inoltre che la Camera può avvalersi di altri soggetti specializzati, in presenza di tematiche, contenuti o approfondimenti ulteriori di interesse degli Uffici;

Considerato che le richieste di acquisizione delle attività formative sono autorizzate dai Dirigenti competenti previo accertamento della rilevanza del corso, della individuazione dei dipendenti partecipanti e della congruità del prezzo;

Atteso che sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto affidatario, attestante la regolarità della posizione contributiva;

Effettuata la verifica del Casellario ANAC accertando che alla data odierna non vi sono annotazioni a carico dell'impresa;

Vista e condivisa l'istruttoria del responsabile del procedimento;

#### **D E T E R M I N A**

1. di stabilire che nel corso del corrente anno la Camera fruirà delle attività formative realizzate ed organizzate dalla Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne, da Infocamere scpa e da altri soggetti specializzati, come da richieste che saranno trasmesse ed autorizzate dai Dirigenti competenti;
2. di imputare l'importo dei corrispettivi spettanti per le suddette attività formative come segue:
  - voce B7 "Funzionamento" – "A – Prestazione di servizi"
  - conto 325033 "Spese per la formazione del personale" – CDC A001 "Oneri comuni"
  - Budget Dirigente Area Economico Finanziaria
3. di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
(Dott. Lorenzo BOLGI)**